

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 5 del 9 Febbraio 2025

SOMMARIO

1. TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - LA "TABELLA SCADENZE R.E.N.T.Ri." - Attenzione alla data del 13 FEBBRAIO 2025 - Eventi formativi in corso	2
2. RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON - Dall'Albo Gestori Ambientali istruzioni per l'iscrizione nelle Categorie 4 e 5	3
3. AI ACT - DAL 2 FEBBRAIO 2025 IN VIGORE I PRIMI OBBLIGHI	4
4. CdC RAEE - Dettate le istruzioni aggiornate per l'iscrizione al portale e la compilazione del DdT per i nuovi soggetti della distribuzione e gli operatori logistici	6
5. CANTIERI - Obbligo di tessera di riconoscimento come negli appalti - Previste sanzioni per gli inadempienti - Le istruzioni dell'INL	7
6. CARTA DELLA CULTURA GIOVANI E CARTA DEL MERITO 2025 - Da richiedere entro il prossimo 30 giugno	8
7. APPRENDISTATO - Trasformazione del contratto e contribuzione dovuta - Le indicazioni dell'INPS..	9
8. ANCI - Una nota informativa sulle recenti novità in introdotte in materia di attività produttive.....	9
9. AgID - ANCI - Progetto per la trasformazione digitale dei Comuni - Webinar per il prossimo 12 febbraio.....	10
10. PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DELLA P.A. - Per i soli Enti locali rinviato il termine di adozione al 30 marzo 2025	11
11. REVISORI LEGALI - Adottati i principi di etica e indipendenza e di attestazione della rendicontazione di sostenibilità (SSAE).....	11
12. REVISORI LEGALI - Nuove linee guida per l'aggiornamento professionale 2025	13
13. BCE - QUINTA RIDUZIONE DEI TASSI D'INTERESSE DAL 12 GIUGNO 2024 - Sui depositi scende al 2,75%	14
14. GESTIONE SEPARATA - Aggiornate le aliquote contributive 2025 per collaboratori, figure assimilate e professionisti.....	14
15. LAVORATORI DOMESTICI - L'INPS comunica gli importi dei contributi 2025.....	15
16. APPRENDISTI E GIOVANI LAUREATI ASSUNTI DALLA P.A. - Fissati gli obblighi contributivi. 16	
17. AUU - Assegno Unico Universale 2025 - Le tabelle ufficiali INPS con importi e maggiorazioni ..	17
18. ARTIGIANI E COMMERCianti - Aggiornati gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2025	17
19. D.L. N. 69/2024 - Decreto "Salva Casa" - Pubblicate le linee guida interpretative	19
20. LAVORATORI DEL SETTORE DELLA MODA - Dall'INPS le istruzioni operative in materia di sostegno al reddito a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 199/2024, di conversione del D.L. n. 160/2024 - Tre settimane in più di cassa integrazione	20
21. BONUS GIOVANI E DONNE - Via libera della Commissione Europea	21
22. ZES UNICA - L. N. 207/2024 - Rinnovato il credito d'imposta anche per il 2025 con una copertura finanziaria di 2,2 miliardi di euro - Pubblicati i modelli per la comunicazione.....	21
23. MODA - Stanziati 15 milioni per la filiera delle fibre tessili naturali e della concia	23
24. BONUS MAMME LAVORATRICI 2025 - Le novità introdotte dalla L. n. 207/2024 - Arrivate le istruzioni operative da parte dell'INPS.....	24

25. FILIERA APISTICA 2023 - Pubblicato il decreto che fissa le modalità di accesso agli aiuti - Domande di sostegno prorogate fino al 28 febbraio 2025	25
26. BONIFICI ISTANTANEI IN EURO - Applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche del regolamento (UE) 2024/886.....	26
27. PATENTE A CREDITI - L'INL fornisce chiarimenti sul DURF	26
28. RPO - REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI - Approvate le tariffe per l'anno 2025 in vigore dal 5 febbraio 2025	27
29. FONDOPROFESSIONI FINANZIA LA FORMAZIONE - Contributi al via dal 13 febbraio.....	27
30. SUPERBONUS - Mancato invio della dichiarazione di variazione catastale.....	28
31. ARMIA DA FUOCO - Imposta di bollo su certificazione di idoneità al maneggio rilasciate dalle Sezioni affiliate di Associazioni sportive dilettantistiche.....	28
32. PSEUDONIMIZZAZIONE - In consultazione le linee guida dei Garanti privacy europei.....	30
Altre notizie in breve	30
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	31

1. TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI - LA "TABELLA SCADENZE R.E.N.T.Ri." - Attenzione alla data del 13 FEBBRAIO 2025 - Eventi formativi in corso

Al fine di fornire indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle **tempistiche di iscrizione al R.E.N.T.Ri. e delle altre scadenze previste** dall'articolo 13 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con [decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023](#), ha adottato la "[Tabella scadenze RENTRI](#)" relativa:

- alle date per l'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);
- all'entrata in vigore dei nuovi modelli (registro di carico e scarico e FIR),
- alle date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e
- alla data per l'emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale.

Le prime iscrizioni - **riguardanti enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non con più di 50 dipendenti** - sono scattate a decorrere dal 15 dicembre 2024 e dovranno concludersi entro il 13 febbraio 2025.

Per questo scaglione la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico scatterà a decorrere dal 13 febbraio 2025, mentre per gli altri dovrà coincidere con la data di iscrizione al R.E.N.T.Ri..

Ricordiamo che, per quanto riguarda i nuovi modelli di formulario di identificazione del rifiuto e del registro cronologico di carico e scarico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, aveva fissato le seguenti due date:

- il **4 novembre 2024** per l'avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio e
- il **23 gennaio 2025** come termine per la vidimazione digitale dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e dei registri.

La funzionalità di stampa del format del registro di carico e scarico è disponibile direttamente dall'[area pubblica del portale RENTRI](#), senza necessità di autenticazione e consente anche di produrre fogli bianchi, ma sempre contrassegnati dal nominativo dell'impresa ed in calce dal riferimento alla normativa vigente.

Gli **operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025**, già dal 4 novembre 2024 potevano scaricare i nuovi modelli dei registri di carico e scarico disponibili sul sito e portarli alla vidimazione presso la competente Camera di Commercio, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro.

I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

Da questa data, i vecchi modelli non potranno più essere né vidimati e né utilizzati, anche se precedentemente vidimati.

Ricordiamo che per quanto riguarda la vidimazione digitale dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e dei registri di carico e scarico, gli operatori potevano effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI già a partire dal 23 gennaio 2025.

Ricordiamo, infine, che è a disposizione un [portale di supporto](#) dal quale, alla voce "eventi formativi", è possibile consultare le principali novità (tempistiche, soggetti obbligati, normative di riferimento).

Di seguito segnaliamo i prossimi eventi formativi in programma, la cui partecipazione è completamente gratuita:

- 1. Il registro di carico e scarico: nuove regole, utilizzo dei servizi di supporto, risposte ad alcuni quesiti raccolti dal servizio di assistenza:**
 - 12 febbraio 2025 ore 10.30 ([LINK per registrarsi](#))
 - 17 febbraio 2025 ore 10.30 ([LINK per registrarsi](#)).
- 2. Il FIR cartaceo: nuove regole, utilizzo dei servizi di supporto, risposte ad alcuni quesiti raccolti dal servizio di assistenza:**
 - 13 febbraio 2025 ore 10.30 ([LINK per registrarsi](#))
 - 14 febbraio 2025 ore 10.30 ([LINK per registrarsi](#))
 - 21 febbraio 2025 ore 10.30 ([LINK per registrarsi](#)).

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato del Ministero e per prendere visione del decreto direttoriale n. 97/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente la "Tabella Scadenze RENTRI", cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il calendario degli eventi formativi territoriali per l'anno 2025, cliccare QUI.](#)

LINK

[Per accedere al portale dedicato al RENTRI, cliccare QUI.](#)

2. RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON - Dall'Albo Gestori Ambientali istruzioni per l'iscrizione nelle Categorie 4 e 5

Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, con **Deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024** ha provveduto all'**aggiornamento delle regole e della documentazione** per l'iscrizione:

- **nella categoria 5** (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) e
- **nella categoria 4** (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) dell'Albo Gestori.

Si ricorda che la tale delibera è **contestuale alla Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024**, con la quale veniva preso atto dell'**abrogazione della la categoria 3-bis** da parte dell'articolo 14-bis, comma 5 della [L. n. 166/2024](#).

Tale categoria ricomprendeva: "*distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65*".

La Deliberazione 5/2024, all'articolo 1 regola **due possibili tipologie di imprese** che vogliano iscriversi in categoria 5:

1. l'impresa **autotrasportatrice per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi;**
2. l'impresa munita di **veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio.**

Iscrizione nella categoria 5

Per quanto riguarda la prima categoria di imprese, l'articolo 1 della citata deliberazione n. 5/2024 consente all'**impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi**, che intende **iscriversi alla categoria 5** (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi), compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, può trasportare:

- **rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi;**
- **rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore;**

e anche:

- a) i **rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi** e i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa risulti essere nuovo produttore di cui alla categoria 4 o produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;
- b) i **rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi** dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente.

In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al Registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti.

Iscrizione nella categoria 4

All'articolo 2 della deliberazione 5/2024 il Comitato chiarisce, invece, sulle **iscrizioni nella categoria 4** (rifiuti speciali non pericolosi) e anche qui distingue il caso di:

- **impresa autotrasportatrice per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi** (comma 1);
- **munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio** (comma 2).

L'impresa autotrasportatrice per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 4, potrà trasportare

- rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa risulti essere nuovo produttore;
- anche i rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l'impresa risulti essere produttore iniziale.

Nel caso di impresa munita di **veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio**, questa può trasportare:

- a) rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente.
- b) i rifiuti speciali non pericolosi di cui l'impresa risulti essere nuovo produttore;
- c) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui l'impresa risulti essere produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis.

L'Articolo 3 aggiorna la documentazione necessaria per la domanda di iscrizione/variazione alla categoria 4 e 5.

In particolare, la deliberazione n. 5/2024:

- **provvede alla sostituzione dell'allegato "A"** alla deliberazione n. 2 del 3 settembre 2014 con l'Allegato "A" riportato nella presente deliberazione;
- **introduce l'allegato B** per le imprese **già iscritte nelle categorie 4 e 5** che intendono richiedere l'adeguamento dell'iscrizione alle disposizioni della stessa deliberazione 5/24.

LINK:

[Per consultare il testo della Deliberazione n. 5/2024, cliccare QUI.](#)

3. AI ACT - DAL 2 FEBBRAIO 2025 IN VIGORE I PRIMI OBBLIGHI

Il 2 febbraio 2025 ha segnato la prima data cruciale per l'AI Act, perché, da questo momento, sono operative nell'Unione Europea le prime disposizioni del **Regolamento (UE) 2024/1689 del**

Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale).

Il nuovo regolamento - costituito da un Preambolo di 180 considerando, 113 norme e 13 allegati - mira a promuovere lo sviluppo e l'adozione, da parte di attori sia pubblici che privati, di sistemi di IA sicuri e affidabili in tutto il mercato unico dell'UE.

Al contempo, punta a garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE e a stimolare gli investimenti e l'innovazione nell'intelligenza artificiale in Europa.

Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 2 agosto, ma sarà pienamente operativo fra due anni, **dal 2 agosto 2026**.

Tuttavia, l'entrata in vigore delle nuove norme è scaglionata (artt. 111 - 113).

Nel dettaglio, lo scaglionamento delle tempistiche per l'acquisizione della piena efficacia delle disposizioni contenute nel Regolamento è il seguente:

- I Capi I e II - Artt. 1 - 5 (definizioni e pratiche vietate) si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025.
- Il Capo III, sezione 4 - Artt. 28 - 39 (autorità di notifica designate dagli stati membri), il Capo V - Artt. 51 - 56 (modelli di AI per finalità generali), il Capo VII - Artt. 64 - 70 (banca dati UE per i sistemi ad alto rischio), il Capo XII - Artt. 99 - 101 (sanzioni) e l'art. 78 (riservatezza dei dati trattati in conformità al regolamento) si applicano a decorrere **dal 2 agosto 2025**, ad eccezione dell'art. 101 (sanzioni pecuniarie per i fornitori di modelli di AI per finalità generali).
- L'art. 6, paragrafo 1 (classificazione dei sistemi ad alto rischio), e i corrispondenti obblighi di cui al Regolamento, si applicano a decorrere **dal 2 agosto 2027** (art. 113 del Regolamento).

L'AI Act ha introdotto un quadro giuridico uniforme per tutti gli Stati membri dell'UE: chiunque voglia sviluppare, vendere o utilizzare un sistema di intelligenza artificiale in Europa dovrà seguire le medesime regole, senza doversi confrontare con normative diverse da Paese a Paese.

Il cuore dell'AI Act consiste nella classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale in base al loro livello di rischio, suddivisi in 4 categorie: **inaccettabile, alto, limitato e minimo**.

A partire dal 2 febbraio 2025, le società e le organizzazioni che operano nel settore dell'intelligenza artificiale devono conformarsi a due obblighi principali:

- 1) divieto di pratiche di intelligenza artificiale a rischio inaccettabile;**
- 2) obbligo per società e pubbliche amministrazioni di garantire che il proprio personale disponga di una conoscenza adeguata sull'intelligenza artificiale.**

L'AI Act identifica specifiche pratiche di intelligenza artificiale **a rischio inaccettabile**, vietandone l'uso dallo scorso 2 febbraio.

Tra queste pratiche rientrano:

- a) Tecniche di manipolazione subliminale o ingannevole** - Sistemi che influenzano il comportamento degli individui senza la loro consapevolezza, sfruttando vulnerabilità cognitive o psicologiche.
- b) Sfruttamento delle vulnerabilità di gruppi specifici** - Applicazioni che approfittano delle vulnerabilità di gruppi particolarmente vulnerabili, come minori o persone con disabilità, per influenzare il loro comportamento in modo dannoso.
- c) Sistemi di social scoring** - Valutazioni sistematiche della reputazione o dell'affidabilità delle persone basate sul loro comportamento sociale o sulle caratteristiche personali, che possono portare a discriminazioni ingiustificate.
- d) Identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici** - L'uso di sistemi di riconoscimento facciale o altre tecnologie biometriche per identificare persone in tempo reale in luoghi pubblici, salvo specifiche eccezioni.
- e) Riconoscimento delle emozioni in ambiti sensibili** - Applicazioni che cercano di determinare le emozioni degli individui in contesti come il lavoro o l'istruzione, dove ciò potrebbe portare a discriminazioni o violazioni della privacy.
- f) Creazione o ampliamento di banche dati di riconoscimento facciale tramite scraping non mirato** - La raccolta massiva di immagini o dati biometrici da fonti online senza il consenso degli individui coinvolti, per creare database utilizzati in sistemi di riconoscimento facciale.

Dunque, i soggetti che utilizzano o sviluppano sistemi di IA devono garantire che nessuna di queste pratiche vietate sia stata sviluppata nei loro prodotti o servizi.

La violazione di questi divieti può comportare sanzioni significative, che possono raggiungere i 35 milioni di euro o il 7% del fatturato annuo globale della società, a seconda di quale importo sia maggiore (art. 99 del regolamento).

L'articolo 4 del regolamento introduce, inoltre, **l'obbligo per società e pubbliche amministrazioni di garantire che il proprio personale disponga di una conoscenza adeguata sull'intelligenza artificiale**.

Si tratta di un obbligo che trova applicazione in maniera trasversale anche a tutti i soggetti che operano fuori dal settore tecnologico, ma che utilizzano le tecnologie di IA.

Allo stesso modo, tutti questi soggetti sono chiamati a dotarsi di linee guida interne che definiscano l'uso responsabile dell'IA all'interno dell'organizzazione, assicurandosi altresì che il personale sia informato sui potenziali impatti etici e legali dell'uso dell'IA.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2024/1689, cliccare QWUI.](#)

4. CdC RAEE - Dettate le istruzioni aggiornate per l'iscrizione al portale e la compilazione del DdT per i nuovi soggetti della distribuzione e gli operatori logistici

La legge n. 166/2024 ha introdotto l'obbligo per tutti gli operatori del commercio (**punti vendita, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica**) di apparecchiature elettriche ed elettroniche che intendono gestire in forma semplificata i RAEE raccolti secondo le modalità "1 contro 1" e "1 contro 0" di **registrare i propri luoghi di deposito preliminare alla raccolta** sul portale del Centro di Coordinamento (CdC) RAEE.

Con riferimento invece agli operatori logistici (**trasportatori**) di RAEE, la legge allo stato attuale non prevede alcun obbligo di iscrizione per questi soggetti.

Tuttavia, per garantire una migliore tracciabilità dei rifiuti e in continuità rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente, **il Centro di coordinamento RAEE suggerisce loro di iscriversi** al proprio portale.

Per agevolare la registrazione al portale del CdC RAEE da parte di tutti questi soggetti, lo stesso Centro di Coordinamento (CdC) ha reso disponibili, sul proprio sito istituzionale, **le nuove indicazioni per facilitare l'iscrizione** sul proprio portale **di distributori, installatori, gestori dei centri di assistenza tecnica e trasportatori**.

Le **nuove istruzioni aggiornate** sono suddivise in due guide:

- una dedicata a punti vendita, installatori e centri di assistenza tecnica di AEE,
- una dedicata agli operatori logistici (trasportatori).

Le guide operative fanno riferimento alle nuove disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - introdotte dal D.L. n. 131/2024 (c.d. "Decreto Infrazioni"), convertito dalla L. n. 166/2024 - che hanno portato **all'abrogazione della categoria 3-bis dell'Albo nazionale gestori ambientali**.

Per poter gestire i RAEE della raccolta "uno contro uno" e "uno contro zero" in forma semplificata, dal 15 novembre 2024 è richiesta la **registrazione dei propri luoghi di deposito preliminare** alla raccolta sul portale del Centro di Coordinamento (CdC) RAEE.

A tal fine il Cdc **fornisce indicazioni specifiche per l'iscrizione** a favore dei **soggetti che intendono iscriversi a seguito dell'abrogazione della categoria 3-bis** dell'Albo gestori.

L'art.11 comma 8 della legge 166/2024 prevede, inoltre, che il **trasporto dei RAEE** ritirati in modalità 1 contro 1 e 1 contro 0 sia accompagnato dal **documento di trasporto (DDT)** attestante il luogo di produzione del rifiuto, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

Il CdC RAEE ha predisposto sul proprio portale una **nuova sezione dedicata alla compilazione del DDT e una guida esplicativa** della modalità di compilazione.

Ulteriori indicazioni sul trasporto dei RAEE in modalità semplificata, sul documento di trasporto e sull'iscrizione al portale del CdC RAEE sono [disponibili qui](#).

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata e scaricare il testo delle tre guide, cliccare QUI.](#)

5. CANTIERI - Obbligo di tessera di riconoscimento come negli appalti - Previste sanzioni per gli inadempienti - Le istruzioni dell'INL

La [legge 13 dicembre 2024, n. 203](#), recante "*Disposizioni in materia di lavoro*" (c.d. "*Collegato Lavoro*"), all'articolo 1, comma 1, lett. f), ha modificato l'articolo 304, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008, prevedendo l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 36-bis del D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006.

Le disposizioni di legge abrogate introducevano, nell'ambito dei cantieri edili, l'obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l'obbligo da parte dei lavoratori di esporla.

L'abrogazione deriva dal fatto che i suddetti obblighi sono già previsti dalle seguenti disposizioni in materia di appalto contenute nel D.Lgs. n. 81/2008:

- articolo 26, comma 8: "*Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice **deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia**, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro*";
- articolo 20, comma 3: "*I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, **devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia**, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto*";
- articolo 21, comma 1, lett. c: "*I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i piccoli commercianti **devono [...] munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia**, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto*".

L'INL, con **Nota 23 gennaio 2025 n. 656**, ha fornito importanti chiarimenti relativi al **tesserino di riconoscimento** per i lavoratori del **settore edilizio**.

Dunque, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 36-bis del D.L. 223/2006, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili si applicano ora le seguenti disposizioni:

- il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'articolo 26, comma 8, è sanzionato dall'articolo 55, comma 5, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 a 584 euro per ciascun lavoratore);
- il lavoratore dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell'articolo 20, comma 3, è sanzionato dall'art. 59, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 euro).

Nel caso effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni:

- il lavoratore autonomo che non si munisce di un'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c, è sanzionato dall'articolo 60, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 euro per ciascun soggetto);
- il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell'articolo 20, comma 3, è sanzionato dall'articolo 60, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 euro).

Segnaliamo che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, periodicamente, **rende disponibile la versione aggiornata del D.Lgs. 81/2008.**

LINK:

[Per consultare il testo della nota dell'INL n. 656/2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare la versione aggiornata a gennaio 2025 del D.Lgs. n. 81/2008, cliccare QUI.](#)

6. CARTA DELLA CULTURA GIOVANI E CARTA DEL MERITO 2025 - Da richiedere entro il prossimo 30 giugno

Dal 31 gennaio 2025 al 30 giugno 2025 si potrà richiedere la "Carta della cultura giovani" e la "Carta del merito", ciascuna del valore di 500,00 euro, cumulabili tra loro. Si potranno acquistare i beni consentiti fino al 31 dicembre 2025.

Ricordiamo che, per effetto del disposto di cui all'articolo 1, comma 630, della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), a decorrere dal 2023 la Carta elettronica legata al bonus cultura ai giovani (c.d. "18app") è stata sostituita con due nuovi strumenti:

- a) La «**Carta della cultura Giovani**», destinata ai nati nel 2006 i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari **con ISEE non superiore a 35.000,00 euro**, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età. Nel 2025 è dunque riconosciuta ai **nati nel 2006**.
- b) La «**Carta del merito**», destinata ai soggetti che hanno conseguito, **non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età**, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati **con una votazione di almeno 100 centesimi**, assegnata e **utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma**.

Le due Carte sono cumulabili. Questo significa che un giovane può avere a disposizione complessivamente fino a 1.000,00 euro da spendere in prodotti culturali al compimento dei 18 anni.

Si precisa che entrambi gli strumenti sono finalizzati a consentire l'acquisto:

- di libri,
- di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo,
- di abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale,
- di musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva,
- di titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali,
- nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera (art. 5, comma 2, D.M. n. 225/2023).

Con le carte **non possono essere acquistati** i videogiochi, i video-corsi aventi contenuto diverso dai corsi sopraindicati, nonché gli abbonamenti per l'accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.

Per ottenere le due carte, è necessario **registrarsi** sull'apposito portale del Ministero della cultura dedicato alle due nuove carte, utilizzando le proprie credenziali digitali.

Dopo aver compilato il form con i propri dati, si riceve una mail di conferma della registrazione (da conservare) e, a registrazione completata, sul portale viene caricato il proprio **portafoglio**, spendibile in beni e servizi.

Per **generare il buono** bisogna scegliere il settore, il tipo di bene da acquistare e l'importo desiderato.

Una volta creato, si può stampare il voucher e presentarlo alla cassa o mostrarne il dettaglio (codice di 8 cifre, QR code e bar-code) dall'area personale della piattaforma (via smartphone o tablet).

I 500,00 euro disponibili vanno **utilizzati entro il 31 dicembre** dell'anno in cui viene effettuata la registrazione.

Sul portale sono elencati gli **enti culturali** e gli **esercizi commerciali** presso i quali è possibile utilizzare i buoni spesa, spendibili esclusivamente dal titolare e non convertibili in denaro.

I voucher possono essere stampati e presentati alla cassa nel negozio in cui si effettua l'acquisto. Non è vietato integrare il buono con denaro, ma l'esercente non è obbligato ad accettare questa formula mista.

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il manuale per il beneficiario, cliccare QUI.](#)

7. APPRENDISTATO - Trasformazione del contratto e contribuzione dovuta - Le indicazioni dell'INPS

L'articolo 18 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, ha modificato il comma 9, dell'articolo 43, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, relativo **all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore** (c.d. apprendistato di primo livello o apprendistato scolastico).

In particolare, la disposizione prevede la possibilità di **trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante** (o apprendistato di secondo livello), anche in un contratto di "apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi".

L'INPS, con **Messaggio n. 285 del 24 gennaio 2025**, fornisce alcune indicazioni circa la contribuzione applicabile in caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, così come previsto dal Collegato Lavoro.

In relazione all'ipotesi di **trasformazione dell'apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante** (o di secondo livello) operata da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un **numero di addetti pari o inferiore a nove**, anche nel caso di trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca, trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.

Pertanto, tenuto conto che la trasformazione del contratto ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2015, **non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro**, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione, **l'aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali**.

Il datore di lavoro è altresì tenuto al **versamento dell'aliquota di finanziamento della NASPI nella misura dell'1,31%** e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens - avverte infine l'INPS - non ravvisandosi modifiche sotto il profilo procedurale, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità in uso.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 285/2025, cliccare QUI.](#)

8. ANCI - Una nota informativa sulle recenti novità in introdotte in materia di attività produttive

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha recentemente pubblicato una nota informativa con le prime indicazioni sulle recenti novità in materia di Attività produttive di interesse dei Comuni.

La presente Nota Informativa contiene prime indicazioni sulle recenti novità in materia di Attività produttive di interesse dei Comuni.

Si approfondiscono, in particolare, le novità recate:

A) dalla [Legge 16 dicembre 2024, n. 193](#), Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 in materia di:

- concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata;
- trasporto pubblico ed implementazione del RENT (Registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) effettuati con autovettura, motocarozzetta e natante a motor);
- adeguamento alle specifiche tecniche SUAP.

B) dall'[Accordo sancito in Conferenza Unificata del 18 dicembre 2024](#) per l'adozione della modulistica standardizzata nel settore turismo, in particolare il modulo per la presentazione della SCIA, ai sensi dell'art. 13 ter, comma 8, del Decreto-Legge n. 145/2023, in caso di esercizio in forma imprenditoriale dell'attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017;

C) dal [Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 201](#), recante Misure urgenti in materia di cultura, in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

Ricordiamo che l'ANCI aveva, in precedenza, emanato un'altra nota informativa in materia di attività produttive in occasione della pubblicazione del D.L. n. 19/2024, convertito nella L. n. 56/2024.

In particolare, tra le principali novità, si segnala l'estensione della vigenza della Conferenza dei servizi accelerata, la cui disciplina viene innovata. Il DL n. 19/2024 è inoltre intervenuto in materia di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana, modificando il D.lgs. n. 222/2016 (cd Decreto SCIA2).

LINK:

[Per consultare la nota dell'ANCI, cliccare QUI.](#)

9. AgID - ANCI - Progetto per la trasformazione digitale dei Comuni - Webinar per il prossimo 12 febbraio

Promuovere la trasformazione digitale dei Comuni e favorire la diffusione della cultura digitale all'interno degli enti locali.

È questo l'obiettivo della partnership dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con l'Accademia dei Comuni digitali realizzata nell'ambito dell'Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Il progetto è finalizzato ad accompagnare i Comuni verso la semplificazione e la digitalizzazione dei processi e dei territori attraverso un catalogo formativo flessibile organizzato in aree, temi di interesse e corsi specifici.

L'Agenzia ha collaborato alla realizzazione di un [corso online](#) di 6 ore dal titolo "**L'applicazione dei principi del Piano Triennale per la trasformazione digitale dei Comuni**", che ha l'obiettivo di analizzare i contenuti, le novità e gli strumenti dell'aggiornamento 2025 del Piano Triennale per l'informatica nella PA.

In particolare, questa sessione formativa approfondisce le modalità di inserimento del Piano triennale all'interno dei documenti di programmazione degli enti pubblici e le linee guida che ciascun Comune deve seguire nella redazione del proprio Piano triennale.

Il corso è rivolto ai Responsabili per la trasformazione al digitale (RTD), al personale dei loro uffici e al personale con profilo ICT e informatico-giuridico.

Le videolezioni sono fruibili online in qualsiasi momento.

AgID e ANCI hanno programmato anche un **webinar che si svolgerà mercoledì 12 febbraio alle ore 11.00**, per illustrare le principali novità contenute nell'Aggiornamento 2025 del Piano Triennale per l'informatica nella PA e approfondire i nuovi strumenti messi a disposizione degli Enti locali.

Per partecipare al webinar è necessario compilare e inviare il [modulo d'iscrizione](#).

LINK:

[Per procedere all'iscrizione, cliccare QUI.](#)

10. PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DELLA P.A. - Per i soli Enti locali rinviato il termine di adozione al 30 marzo 2025

Con un [comunicato del 31 gennaio 2025](#), l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha reso noto che **per i soli enti locali è differito dal 31 gennaio al 30 marzo 2025**, il termine ultimo per l'adozione del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) e della sezione relativa ai rischi corruttivi e alla trasparenza, tenuto conto del differimento al 28 febbraio 2025 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 per gli enti locali, che è stato disposto con decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024.

Il Comunicato specifica che è rimasto **fissato al 31 gennaio 2025**, il termine per le altre amministrazioni e gli enti tenuti all'adozione del **PTPCT (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza)**, rammentando a tutte le amministrazioni tenute all'adozione del **PIAO** la necessità di predisporre, nello stesso Piano, la **pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza**.

Il termine per l'adozione del **PIAO 2025-2027**, esclusi gli enti locali, rimane il 31 gennaio.

Resta fermo che per le **amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti** c'è la possibilità, dopo la prima adozione, di confermare nel triennio - con apposito atto motivato dell'organo di indirizzo - lo strumento programmatico adottato nell'anno precedente, con l'obbligo in ogni caso di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni come previsto dalla normativa.

LINK:

[Per prendere visione del comunicato del Presidente ANAC del 30 gennaio 2025, cliccare QUI.](#)

11. REVISORI LEGALI - Adottati i principi di etica e indipendenza e di attestazione della rendicontazione di sostenibilità (SSAE)

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con **due determinine del 30 gennaio 2025, nn. RR 12 e RR 13** ha, rispettivamente, adottato:

- 1) Il «*Principio in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, elaborato ai sensi dell'art. 10, comma 13-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125*», denominato, in breve, «**Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità**»;
- 2) il «**Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità - Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia)**» riguardante **le responsabilità del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità**, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

1) Il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, emendato dal Decreto Legislativo del 6 settembre 2024, n. 125 (conosciuto anche come "Decreto CSRD"), stabilisce all'articolo 10, comma 13-ter, che i **revisori della sostenibilità e le società di revisione** legale incaricate di attestazioni devono **aderire ai principi deontologici, di riservatezza, segreto professionale, indipendenza e obiettività**.

Questi principi sono allineati agli standard etici e di indipendenza internazionali, sviluppati in collaborazione tra associazioni professionali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Consob, e ratificati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dopo consultazione con la Consob.

In seguito a ciò, l'Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale (Assirevi), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL), insieme al MEF e alla Consob, hanno sviluppato il principio riguardante la deontologia professionale, la riservatezza e il segreto professionale, oltre all'indipendenza e obiettività del revisore o della società di revisione legale responsabile dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, chiamato "**Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità**".

Tale principio è stato adottato dalla citata determina Ragioniere Generale dello Stato del 30 gennaio 2025, Prot. RR 12.

2) Il principio SSAE (Italia) definisce le norme e le direttive concernenti:

- le attività da realizzare nell'ambito della rendicontazione di sostenibilità, includendo l'analisi della pertinenza,
- l'aderenza agli obblighi di divulgazione come stabilito dall'articolo 8 del Regolamento Tassonomia,
- la stesura delle deduzioni del revisore e
- il contenuto del rapporto di attestazione secondo l'articolo 14-bis del D.Lgs. n. 39/2010.

Il SSAE (Italia) si applica alle procedure per l'attestazione delle **rendicontazioni di sostenibilità individuali**; di conseguenza, per le rendicontazioni consolidate saranno necessari degli adeguamenti specifici.

La determina RR 13, unitamente al Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità - Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia), riguardante le responsabilità del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, è comprensiva di:

- una introduzione,
- un Glossario,
- una Guida all'utilizzo,
- un **Principio internazionale sugli incarichi di assurance (ISAE) n. 3000 (Revised)**, riguardante "*Incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete o dalle revisioni contabili limitate dell'informativa finanziaria storica*".

Entrambi i Principi **entrano in vigore per gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità dei periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente**, secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

I revisori legali dei conti iscritti al registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono tenuti a prenderne visione e ad applicarli in relazione agli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

In nessun caso il Principio deroga a disposizioni di legge o a disposizioni regolamentari né autorizza il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricata dell'attestazione della rendicontazione di sostenibilità a disapplicare le disposizioni stesse.

Della pubblicazione delle due determinate sopra richiamate, il **Consiglio Nazionale dei Commercialisti (CNDCEC)** ne ha informato i propri iscritti con due distinte informative: la [n. 11](#) e la [n. 12](#), entrambe del 3 febbraio 2025.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul Codice etico e per consultare il testo della determina n. RR 12/2025 e del Principio italiano di etica e indipendenza, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della determina n. RR 13/2025 e del Principio SSAE, cliccare QUI.](#)

12. REVISORI LEGALI - Nuove linee guida per l'aggiornamento professionale 2025

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la **determina del 3 febbraio 2025, Prot. RR 17**, ha adottato, per l'anno 2025, il **programma di formazione continua per l'aggiornamento professionale dei revisori legali** iscritti al registro della revisione legale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 allegato alla presente determina.

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, i revisori legali iscritti al registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono tenuti ad assolvere gli **obblighi della formazione continua partecipando ai corsi organizzati** con le modalità previste dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 39 del 2010, **sugli argomenti o temi elencati al programma allegato alla presente determina alla presente determina.**

I revisori legali, già iscritti al Registro della revisione legale, che intendano **abilitarsi anche al rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità**, sono tenuti altresì, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 ad **acquisire le conoscenze necessarie sulle materie elencate al programma formativo** allegato alla presente determina e con le modalità indicate nella circolare n. 37 del 12 novembre 2024.

Il programma amplia l'offerta formativa, distinguendo i corsi sulla sostenibilità in due aree tematiche:

1. **aspetti tecnici e professionali,**
2. **aspetti giuridici e normativi.**

Con il D.Lgs. 125/2024, che recepisce la **direttiva (UE) 2022/2464** (c.d. "CSRD"), il programma 2025 introduce un'importante novità: **un regime transitorio per i revisori già iscritti al registro entro il 1° gennaio 2026.**

Questi professionisti potranno ottenere l'abilitazione alla certificazione della rendicontazione di sostenibilità acquisendo almeno **cinque crediti formativi annui in materie specifiche.**

Per garantire una formazione più efficace e mirata, il Gruppo D (Sostenibilità) è stato suddiviso in:

- Tematiche di tecnica professionale
- Aspetti prettamente giuridici

Il Programma di aggiornamento 2025 mantiene la continuità con gli anni precedenti, ma si arricchisce di nuovi contenuti legati alle evoluzioni normative e tecnologiche, tra cui l'intelligenza artificiale nella revisione legale e la regolamentazione della finanza digitale.

L'obiettivo è fornire ai revisori gli strumenti per operare in un contesto normativo sempre più complesso e in continua trasformazione.

Tra i temi chiave:

- **Applicazione dell'intelligenza artificiale** nella revisione e regolamentazione dei cripto-asset.
- **Maggiore attenzione alle materie caratterizzanti la revisione legale**, tra cui gestione del rischio, principi di revisione, disciplina professionale e deontologia.
- **Focus sulla sostenibilità**, in seguito all'adozione della direttiva (UE) 2022/2464 ("CSRD"), con l'obbligo per i revisori di ottenere almeno 5 crediti annui per certificare la rendicontazione di sostenibilità.
- **Nuovi obblighi di verifica per le multinazionali** previsti dal D.Lgs. 128/2024 sulla trasparenza fiscale (Country by Country Reporting).
- **Nuove regole etiche per la certificazione della sostenibilità**, in attesa di approvazione con apposita determina MEF.
- **Introduzione dell'IFRS 18**, per migliorare la trasparenza e la comparabilità delle informazioni finanziarie nei bilanci.
- **Ruolo del revisore e dell'organo di controllo dopo il "Correttivo-ter"** al Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. n. 136/2024).

LINK:

[Per consultare il testo della determina RR 17/2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il Programma di aggiornamento professionale per i revisori legali - Anno 2025, cliccare QUI.](#)

13. BCE - QUINTA RIDUZIONE DEI TASSI D'INTERESSE DAL 12 GIUGNO 2024 - Sui depositi scende al 2,75%

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) del 31 gennaio 2025, al termine della riunione di politica monetaria, ha deciso di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale, ossia il tasso mediante il quale orienta la politica monetaria. Si tratta della quinta riduzione dopo quella dello scorso 12 dicembre 2024.

Si legge nel comunicato: *"la decisione di ridurre il tasso sui depositi presso la banca centrale, mediante il quale il Consiglio direttivo orienta la politica monetaria, scaturisce dalla valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria.*

Il processo disinflazionistico è ben avviato. L'inflazione ha continuato a evolvere sostanzialmente in linea con le proiezioni dei nostri esperti e dovrebbe tornare all'obiettivo del Consiglio direttivo del 2% a medio termine nel corso dell'anno".

Pertanto, nello specifico, **con effetto dal 5 febbraio 2025**, i tassi di interesse:

- sui **depositi presso la banca centrale** (il tasso di interesse che la BCE paga alle banche commerciali che depositano il loro denaro presso la Bce) **scende dal 3,00% al 2,75%**;
- sulle **operazioni di rifinanziamento principali** (tasso si applica ai prestiti che la BCE concede alle banche commerciali), **scende dal 3,15% al 2,90%**;
- sulle **operazioni di rifinanziamento marginale** (tasso applicato alle operazioni di prestito a breve termine che la BCE concede alle banche quando queste non hanno liquidità sufficiente), **scende dal 3,40% al 3,15%**.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa della BCE del 31 gennaio 2025, cliccare QUI. \(\)](#)

LINK:

[Per consultare la tabella riportante i tassi ufficiali delle operazioni dell'Eurosistema, cliccare QUI.](#)

14. GESTIONE SEPARATA - Aggiornate le aliquote contributive 2025 per collaboratori, figure assimilate e professionisti

L'INPS, con la **circolare n. 27 del 29 gennaio 2025**, ha comunicato i valori aggiornati per il 2025 dei minimali e massimali di contribuzione e delle aliquote contributive dovute dai lavoratori iscritti alla gestione separata.

La circolare fissa le **aliquote contributive, previdenziali e assicurative**, dovute da:

- **parasubordinati e committenti** (collaboratori e figure assimilate, magistrati onorari a esaurimento, lavoratori nel settore dello sport dilettantistico);
- **liberi professionisti** (compresi i professionisti del settore sportivo dilettantistico).

La circolare, inoltre, **specifica le percentuali di ripartizione dell'onere contributivo**.

La disciplina riguarda **sia i lavoratori autonomi**, per i quali l'aliquota è prevista nella misura del 33%, **sia i professionisti senza cassa**, per i quali l'aliquota è fissata nella misura del 25%, **sia i collaboratori**.

Per l'anno 2025 l'aliquota contributiva e di computo per **i collaboratori e le figure assimilate**, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, **è pari al 33%**, così come stabilito dall'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

L'INPS ricorda inoltre che sono in vigore le seguenti **aliquote aggiuntive**:

- **0,50%** per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
- **0,22%** per la tutela della maternità e della paternità;
- **1,31%** per la DIS-COLL.

La circolare contiene anche l'**aliquota contributiva e di computo** per i collaboratori e le figure assimilate del **lavoro sportivo**, che per il 2025 è fissata al **25%**.

Per i **lavoratori autonomi** iscritti alla **Gestione separata**, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e non assicurati ad altre forme di previdenza per il 2025 si applicano le seguenti **aliquote contributive**:

- **25%**, aliquota contributiva IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti);
- **0,72%** per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale;
- **0,35%** per il finanziamento dell'**ISCR0** (l'indennità straordinaria di continuità e operativa).

L'**aliquota contributiva totale** dovuta dai **professionisti** alla Gestione separata è, pertanto, pari a **26,07%**.

Anche per i **professionisti del settore sportivo dilettantistico**, così come per i collaboratori, il pagamento è dovuto superata la soglia di 5.000,00 euro annui.

In questo caso l'**aliquota contributiva** che si applica è pari al **25%** per quanto riguarda la **tutela IVS** relativamente ai lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria.

A questa ultima deve essere sommata anche l'aliquota aggiuntiva dell'1,07 per cento, che comprende lo **0,50%**, dovuto per il finanziamento di malattia e degenza ospedaliera, lo **0,22** per la maternità e lo **0,35%** per l'**ISCR0**.

Nel caso di soggetto coperto da **altra forma di previdenza obbligatoria** o titolare di pensione diretta, l'aliquota è pari al **24%** ai soli fini dell'IVS e, fino al 31 dicembre 2027, calcolato sul **50%** dei compensi percepiti.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 27/2025, cliccare QUI.](#)

15. LAVORATORI DOMESTICI - L'INPS comunica gli importi dei contributi 2025

L'INPS, con la **circolare n. 29 del 30 gennaio 2025**, ha comunicato l'importo dei contributi dovuti per il 2025 nei confronti dei **lavoratori domestici**, come **colf e badanti**.

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del +0,8%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023 e il periodo gennaio 2024 – dicembre 2024.

Conseguentemente, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2025 per i lavoratori domestici.

Il documento in questione contiene le **tabelle** che riportano gli **importi dei contributi** su base oraria e i **coefficienti di ripartizione** che variano in base alle fasce di retribuzione.

Come di consueto, gli elementi che concorrono al **calcolo dei contributi** per i lavoratori domestici sono:

- la retribuzione oraria;
- il numero delle ore contrattuali dichiarate;
- il contributo CUA, Cassa Unica Assegni Familiari;
- la tipologia del contratto di lavoro.

La circolare conferma, inoltre, come l'anno precedente, la minore **aliquota contributiva** dovuta per la NASpI dai datori di lavoro soggetti al **contributo CUA** (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull'aliquota complessiva.

Sempre in continuità con gli scorsi anni, l'Istituto segnala che per i rapporti di lavoro a **tempo determinato** continua ad essere applicato il **contributo addizionale** a carico del datore di lavoro pari all'**1,40 per cento** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Inoltre da quest'anno si applica anche quanto previsto dall'articolo 1, comma 161 della L. n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) in materia di incentivo per la **prosecuzione dell'attività lavorativa** dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato.

In particolare, si fa riferimento ai **lavoratori dipendenti** che, entro il 31 dicembre 2025, abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso alla **pensione anticipata flessibile** previsti dall'articolo 14.1 del decreto-legge n.4/2019, n. 4, o **per la pensione anticipata** prevista dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge, n. 201/2011.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 29/2025, cliccare QUI.](#)

16. APPRENDISTI E GIOVANI LAUREATI ASSUNTI DALLA P.A. - Fissati gli obblighi contributivi

L'articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, riconosce alle pubbliche Amministrazioni la possibilità, fino al 31 dicembre 2026, di assumere giovani laureati con contratto a tempo determinato di apprendistato e, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni, con contratto di formazione e lavoro.

In attuazione della suddetta previsione normativa è stato adottato il decreto 21 dicembre 2023 del Ministro per la pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, recante "*Determinazione dei criteri e delle procedure per il reclutamento, con contratto a tempo determinato di apprendistato, di giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale InPA*".

L'INPS, con la **circolare n. 31 del 30 gennaio 2025**, fornisce indicazioni sugli **obblighi contributivi conseguenti alle assunzioni**, da parte della **Pubblica Amministrazione**, fino al **31 dicembre 2026**, di:

- **giovani laureati con contratto a tempo determinato di apprendistato;**
- **studenti con meno 24 anni con contratto di formazione e lavoro.**

Le pubbliche amministrazioni che **assumono giovani**, secondo le particolari forme contrattuali, **sono tenute ad assolvere gli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori assunti a tempo determinato dalle stesse amministrazioni**, con riferimento:

- alle casse e ai fondi di iscrizione delle amministrazioni stesse ai fini IVS (ad esempio, CPDEL, CTPS, FPLD);
- ai fondi della Gestione Pubblica (ex ENPAS o ex INADEL) per l'erogazione del TFR;
- alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione ex ENPDEP.

Infine, per il personale assunto con **contratto di apprendistato e di formazione e lavoro a tempo determinato**, le **pubbliche amministrazioni sono tenute al versamento della contribuzione** di finanziamento delle prestazioni della **Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)**.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 31/2025, cliccare QUI.](#)

17. AUU - Assegno Unico Universale 2025 - Le tabelle ufficiali INPS con importi e maggiorazioni

L'INPS, con la **circolare n. 33 del 4 febbraio 2025**, ha pubblicato gli **importi ufficiali** dell'**Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU)** aggiornati al 2025.

Confermata anche la continuità automatica delle domande già accolte e ridefinite le soglie ISEE e le maggiorazioni, adeguate alla variazione del costo della vita.

Nello specifico, ogni anno, con apposita circolare dell'INPS vengono comunicati gli importi rivalutati dell'Assegno unico universale e le relative soglie ISEE, aggiornate sulla base dell'indice di rivalutazione comunicato dall'ISTAT, ossia **l'indice dei prezzi al consumo** per le famiglie di operai e impiegati, come previsto dall'articolo 4, comma 11, del decreto legislativo n. 230/2021.

In attuazione della citata normativa, considerato che nell'anno 2024 la variazione percentuale, calcolata dall'ISTAT, è stata **pari a +0,8%**, a decorrere dal 1° gennaio 2025 i valori degli importi e delle maggiorazioni spettanti per l'AUU e delle relative soglie ISEE sono rideterminati nei valori indicati nella Tabella allegata alla presente circolare (Allegato n. 1).

L'INPS ricorda, inoltre, che, oltre ai valori degli importi e delle maggiorazioni riportate nel citato Allegato n. 1 (maggiorazioni per figli con disabilità, maggiorazione figli ulteriori al secondo, maggiorazione figli per madre di età inferiore a 21 anni, bonus secondo percettore di reddito), adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, **continuano a sussistere in presenza di determinati requisiti le seguenti maggiorazioni:**

a) maggiorazione transitoria (per i mesi di gennaio 2025 e febbraio 2025): compensazione su base mensile dell'eventuale perdita rispetto al regime previgente per i nuclei con ISEE non superiore a 25.000 euro ed effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'Assegno al nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente;

b) nuclei con figli di età inferiore a un anno: per ciascun figlio di età inferiore a un anno l'importo dell'AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2025 è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino;

c) nuclei familiari con almeno tre figli e indicatore ISEE, neutralizzato ai fini AUU, pari o inferiore alla fascia massima ISEE (45.939,56 euro per l'anno 2025): per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, l'importo dell'AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2025 è incrementato nella misura del 50%;

d) nuclei familiari con almeno quattro figli a carico: maggiorazione forfettaria pari a 150 euro.

Gli importi e le maggiorazioni dell'AUU della mensilità del mese di febbraio 2025 saranno erogati con i valori della tabella dell'Allegato n. 1 alla presente circolare.

Gli adeguamenti dell'AUU relativi al mese di gennaio 2025 saranno corrisposti a partire dalla mensilità di marzo 2025.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 33/2025, con l'allegata Tabella, cliccare QUI.](#)

18. ARTIGIANI E COMMERCianti - Aggiornati gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2025

L'INPS, con **circolare n. 38 del 7 febbraio 2025**, ha provveduto ad aggiornare gli importi dei contributi dovuti per gli artigiani ed esercenti attività commerciali **per l'anno 2025**, determinati sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Nella circolare si ricorda che l'articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle Gestioni pensionistiche dei

lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS. Tale soglia è stata raggiunta nell'anno 2025 anche per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle Gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2025, **sono tutte pari alla misura del 24%.**

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2025, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

L'INPS ricorda, inoltre, che l'articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario.

Con successiva circolare verrà illustrata in dettaglio la normativa relativa alla citata misura, e saranno altresì fornite le indicazioni per la presentazione della domanda.

Le aliquote contributive per il corrente anno, per titolari e coadiuvanti / coadiutori risultano come segue:

- **Artigiani: 24%;**
- **Commercianti: 24,48%.**

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del +0,8%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2023 - dicembre 2023 e il periodo gennaio 2024 - dicembre 2024.

Conseguentemente, per l'anno 2025, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a euro 18.555,00.

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l'anno 2025 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2025 per la quota eccedente il predetto minimale di euro 18.555,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di euro 55.448,00.

Per i redditi superiori a 55.448,00 euro annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale, disposto dall'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Massimale imponibile di reddito annuo

L'articolo 1, comma 4, della legge n. 233/1990, stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2025 pari a 55.448,00 euro, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2025, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 92.413,00 euro (55.448,00 euro più 36.965,00 euro).

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- **16 maggio 2025, 20 agosto 2025, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026**, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2024, primo acconto 2025 e secondo acconto 2025.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 38/2025, cliccare QUI.](#)

19. D.L. N. 69/2024 - Decreto "Salva Casa" - Pubblicate le linee guida interpretative

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha pubblicato la versione integrale delle **Linee di indirizzo e dei criteri interpretativi** per l'attuazione del D.L. n. 69/2024 (c.d. "Salva Casa"), convertito dalla L. n. 105/2024.

Il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (conosciuto anche come "Decreto Salva Casa"), ha inteso fornire risposte urgenti alle esigenze rappresentate dagli attori coinvolti nel processo edilizio - dalle istituzioni ai cittadini - in relazione alle tematiche afferenti alla **semplificazione del quadro normativo di riferimento**.

Dopo una introduzione e una nota metodologica, il documento predisposto dal Ministero si **suddivide in 4 sezioni** che riguardano le **4 macro aree** su cui è intervenuto il "Salva Casa", modificando il D.P.R. n. 380/2001 (**Testo Unico Edilizia o TUE**):

1. Stato legittimo degli immobili (articolo 9-bis del Testo unico)

- Semplificazione formale,
- Semplificazione sostanziale,
- Interconnessione tra semplificazioni formali e sostanziali.

2. Mutamento della destinazione d'uso (articolo 10, comma 2, e 23-ter del Testo unico)

- Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare e le novità del DL Salva Casa,
- Le procedure per il mutamento di destinazione d'uso,
- Il rapporto tra la legislazione statale e regionale,
- Il mutamento di destinazione d'uso orizzontale di un intero immobile.

3. Semplificazione delle procedure finalizzate a sanare o regolarizzare situazioni di difformità edilizia parziali o relative a variazioni essenziali

- Tolleranze costruttive (articolo 34-bis del Testo unico),
- Tolleranze esecutive (articolo 34-bis del Testo unico),
- Sulle disposizioni comuni alle tolleranze costruttive e esecutive,
- Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo (nuovo articolo 34-ter del Testo unico),
- Superamento della cd. doppia conformità, limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 34, alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 37, nonché alle variazioni essenziali (nuovo articolo 36-bis del Testo unico).

4. Adeguamento degli standard edilizi alle trasformazioni del contesto sociale ed urbano:

- Recupero dei sottotetti (articolo 2-bis del Testo unico),
- Edilizia libera (articolo 6 del Testo unico),
- Certificato di agibilità (articolo 24 del Testo unico).

Per ciascuna macro-area, sono riportate:

- le informazioni di inquadramento delle disposizioni del Testo unico, così come novellate dal D.L. n. 69/2024, organizzate per sotto-paragrafi tematici;
- il testo della disposizione del Testo unico oggetto di trattazione;
- le indicazioni operative e chiarimenti interpretativi, in forma di domanda e risposta sulle quattro aree di intervento.

LINK:

[Per consultare la versione integrale delle Linee Guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cliccare QUI.](#)

20. LAVORATORI DEL SETTORE DELLA MODA - Dall'INPS le istruzioni operative in materia di sostegno al reddito a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 199/2024, di conversione del D.L. n. 160/2024 - Tre settimane in più di cassa integrazione

E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, la [legge 20 dicembre 2024, n. 199](#), di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La legge al fine di garantire il raggiungimento di specifiche milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza in scadenza entro il prossimo 31 dicembre, ha, tra le altre cose, previsto interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda.

L'INPS, con la [circolare n. 39 del 7 febbraio 2025](#), illustra le modifiche apportate al decreto-legge n. 160/2024 dalla legge di conversione n. 199/2024 in ordine alle disposizioni inerenti alle **misure di sostegno al reddito in favore del settore della moda e fornisce le relative istruzioni operative**.

In particolare, la legge n. 199/2024, novellando l'articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024, ha **esteso sia la platea dei destinatari della misura di sostegno al reddito sia la durata complessiva della stessa** e ha provveduto a ridefinire la relativa copertura finanziaria.

La riformulazione della norma ha esteso l'ambito di applicazione della misura di sostegno, già prevista per i settori tessile, dell'abbigliamento, del calzaturiero e del conciario, **anche all'ambito della pelletteria** nonché - limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda - **ai settori indicati dalla tabella A** annessa al decreto-legge n. 160/2024 ([Allegato n. 1](#)) e al **settore dei lavori di meccanica generale** individuato dal codice ATECO 25.62.00.

In relazione all'ampliamento della platea dei destinatari e delle settimane oggetto di tutela, in sede di conversione del D.L. n. 160/2024, la legge di conversione ha modificato il tetto massimo complessivo di spesa, che è stato **rideterminato**:

- **in 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e**
- **in 36,8 milioni di euro per l'anno 2025,**

a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il novellato articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 160/2024 stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito in argomento è **previsto per un periodo massimo di 12 settimane** (in luogo delle 9 originariamente riconosciute), **dal 29 ottobre 2024 al 31 gennaio 2025** (in luogo del 31 dicembre 2024).

I commi 2 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 prevedono che, per richiedere la misura di sostegno in trattazione, i datori di lavoro devono trasmettere la domanda all'INPS, entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

I datori di lavoro destinatari della misura di sostegno, come individuati nella [circolare n. 99 del 26 novembre 2024](#), che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31 dicembre 2024, non devono riproporre la domanda.

I datori di lavoro operanti nei settori ricompresi nella tabella A annessa al decreto-legge n. 160/2024, come indicati nell'Allegato n. 1 alla presente circolare, nonché quelli appartenenti al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00 – per i quali l'accesso al trattamento è stato esteso dalla legge di conversione n. 199/2024 – ai fini della trasmissione della domanda devono utilizzare la seguente causale: "*ISU Ulteriori aziende settore moda ex l. 199/2024*".

I medesimi datori di lavoro, inoltre, all'atto della trasmissione della domanda, devono rilasciare una **dichiarazione** - resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - in cui attestano di **svolgere l'attività, in modo esclusivo o prevalente, nell'ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda**.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 39/2025, cliccare QUI.](#)

21. BONUS GIOVANI E DONNE - Via libera della Commissione Europea

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato del 31 gennaio 2025, ha reso noto che la **Commissione Europea** approva le nuove misure con cui l'Italia sostiene l'occupazione di donne e giovani e apre la strada per l'**approvazione dei decreti attuativi dei bonus Giovani e Donne** previsti dal D.L. n. 60/2024 (c.d. "*Decreto Coesione*"), convertito con modificazioni nella L. n. 94/2024.

Le disposizioni notificate alla Commissione prevedono una spesa di **1,1 miliardi di euro**, in parte finanziati attraverso FSE+, per l'esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione, entro il 31 dicembre 2025, di **giovani sotto i 35 anni mai contrattualizzati a tempo indeterminato e di donne, residenti nel Mezzogiorno, prive di un impiego regolare nel semestre precedente**.

L'esonero ha un tetto massimo di **500 euro al mese** per singolo lavoratore, che sale a **650 euro mensili** nel caso di giovani residenti al Sud e donne.

La Commissione europea ha autorizzato la misura italiana come **aiuto di Stato a favore dell'occupazione** compatibile ai sensi dell'articolo 107(3)(c) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFEU).

Per la Commissione Europea le misure sono **necessarie, appropriate e proporzionate al raggiungimento dell'obiettivo** nonché contenenti le sufficienti garanzie per evitare abusi e distorsioni della concorrenza.

Nel comunicato, il Ministero evidenzia, inoltre, che il piano di sostegno all'occupazione previsto dal Decreto Coesione **contiene una serie di ulteriori incentivi**, costruiti nel rispetto della normativa aiuti di Stato ma esentati dall'autorizzazione preventiva della Commissione Europea, a favore di giovani e donne su tutto il territorio nazionale sia in relazione all'attività di lavoro dipendente sia per le attività di lavoro autonomo (imprenditoriale e libero-professionale) nonché a favore di disoccupati di lungo periodo nel Mezzogiorno.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero del lavoro, cliccare QUI.](#)

22. ZES UNICA - L. N. 207/2024 - Rinnovato il credito d'imposta anche per il 2025 con una copertura finanziaria di 2,2 miliardi di euro - Pubblicati i modelli per la comunicazione

In data 31 gennaio 2025, con due distinti provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stati approvati i modelli di comunicazione per accedere al credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale:

- 1) **per il Mezzogiorno - ZES unica** (Prot. n. 25972/2025), di cui all'articolo 16 del D.L. n. 124/2023, convertito dalla L. n. 162/2023;
- 2) **per il Mezzogiorno - ZES unica agricoltura**, dedicato ai settori di produzione primaria di prodotti agricoli, forestale e pesca e acquacoltura, per gli investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 (Prot. n. 25986 /2025), di cui all'articolo 16-bis del D.L. n. 124/2023, convertito dalla L. n. 162/2023 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 544, della L. n. 207/2024.

Per entrambe le discipline, infatti, la L. n. 207/2025 (Legge di Bilancio 2025) ha modificato la normativa di riferimento (rispettivamente l'articolo 16 e l'articolo 16-bis del D.L. n. 124/2023, convertito dalla L. n. 162/2023) **estendendo l'agevolazione anche all'anno in corso**.

Tra le varie novità previste dalla L. n. 207/2025 (Legge di bilancio 2025), trova spazio anche l'estensione al 2025 della possibilità di usufruire del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (Zona economica speciale unica), con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

Il comma 485, dell'articolo 1, della L. n. 207/2024, prevede, per il 2025, risorse per un totale di 2,2 miliardi di euro.

Lo stesso comma ha, inoltre, esteso al 2025 il credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella ZES unica.

Per il 2025, come stabilito dalla lettera b) del citato comma 485, il credito d'imposta ZES unica è commisurato in riferimento ai beni acquistati o agli investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria (a cui concorrono le risorse relative all'agevolazione "Decontribuzione Sud" per l'occupazione in aree svantaggiate, prevista dalla legge n. 178/2020), il limite massimo di spesa per singolo investimento, come per il 2024, è pari a 100 milioni di euro, mentre il totale delle risorse disponibili, come già detto, è stato quantificato in 2,2 miliardi di euro, come previsto dalla lettera c) del medesimo comma.

Ricordiamo che il credito d'imposta ZES, introdotto dall'articolo 16 del D.L. n. 124/2023, convertito dalla L. n. 162/2023, prevede un contributo a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti in nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE) e nelle zone assistite della Regione Abruzzo (ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Con l'articolo 1, commi da 544 a 546, della L. n. 207/2024, viene inoltre esteso anche al 2025 il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (beneficio previsto dall'articolo 16-bis del D.L. n. 124/2023).

Per il 2025, in riferimento agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, il legislatore ha previsto un limite massimo di spesa di 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda le comunicazioni da trasmettere all'Agenzia delle entrate, il comma 486 dell'articolo 1, della L. n. 207/2024, stabilisce che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, gli operatori economici interessati dovranno:

- **comunicare all'Agenzia delle entrate - tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025 - l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;**
- **trasmettere all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione - tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025 - una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.**

Come abbiamo riportato sopra, l'approvazione dei modelli da utilizzare per queste comunicazioni, come stabilito dal comma 487 dell'articolo 1, è avvenuta con due distinti provvedimenti dell'Agenzia delle entrate pubblicati il 31 gennaio 2025.

Per entrambe le agevolazioni, la prima comunicazione deve essere inviata, direttamente dal contribuente o da un intermediario autorizzato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dal 31 marzo al 30 maggio 2025.

Unica la modalità di trasmissione, **diversi i software da utilizzare disponibili gratuitamente sul sito dell'Agenzia:**

- "[ZESUNICA2025](#)", per il bonus Mezzogiorno e
- "[ZESUNICA AGRICOLA 2025](#)", per il tax credit riservato al settore agricolo e della pesca e dell'acquacoltura.

Leggermente diversa la finestra disponibile per la presentazione delle rispettive comunicazioni integrative:

- per il bonus ZES Mezzogiorno il periodo a disposizione va dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 utilizzando il software "[ZESUNICA INTEGRATIVA 2025](#)";
- le comunicazioni relative al tax credit ZES agricoltura potranno essere inviate dal 20 novembre al 2 dicembre 2025 tramite il software "ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025".

Altra importante novità introdotta dalla legge di bilancio 2025 riguarda la **possibilità di cumulo del credito d'imposta Transizione 5.0 con il credito d'imposta ZES Unica Mezzogiorno e Zona Logistica Semplificata**.

L'articolo 1, comma 427, lett. h), della L. n. 207/2024 ha modificato il comma 18 dell'articolo 38 D.L. n. 19/2024, convertito dalla L. n. 56/2024, eliminando il precedente divieto di cumulabilità del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione con quello relativo agli investimenti nella ZES unica.

Ha quindi previsto la cumulabilità del credito d'imposta Transizione 5.0 con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis del D.L. n. 124/2023 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del D.L. n. 60/2024.

Il successivo comma 428 specifica, infine, che le disposizioni contenute nel comma 427 **si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024**.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento Prot. n. 25972/2025 e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento Prot. n. 25986/2025 e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

23. MODA - Stanziati 15 milioni per la filiera delle fibre tessili naturali e della concia

Con un [comunicato stampa del 6 febbraio 2025](#), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informa che sono in arrivo i primi **15 milioni di euro** dedicati alla **valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e della concia della pelle**, con l'obiettivo di potenziare l'autonomia di approvvigionamento delle materie prime naturali nell'industria tessile nazionale.

È quanto prevede il decreto interministeriale 10 dicembre 2024, re ante "Misure a favore della valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle".

Nello specifico, il **decreto interministeriale** individua le modalità di attuazione dell'intervento volto a promuovere e sostenere gli **investimenti**, la **ricerca** e l'**innovazione** dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione delle fibre tessili naturali, di quelle provenienti da processi di riciclo e da quelli di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro **sostenibilità** per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il loro riutilizzo, la biogenicità e l'impatto ambientale.

La misura, rivolta alle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori del tessile (codice ATECO 13) e della concia del cuoio (codice ATECO 15.11), ha una **dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro**, di cui:

- **10 milioni** per la concessione di **contributi a fondo perduto** e
- **5 milioni** per la concessione di **finanziamenti agevolati**, nei limiti del Regolamento de minimis.

Soggetti beneficiari, sono le imprese, operanti sull'intero territorio nazionale, che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei requisiti indicati all'articolo 5 del decreto.

Le linee di intervento della misura riguardano i seguenti programmi:

- **"crescita e innovazione"** con investimenti finalizzati all'aumento della capacità produttiva, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi e certificati da soggetti qualificati;
- **"sostenibilità ambientale"** con l'acquisizione di beni strumentali, certificazioni ambientali di prodotto e di processo, utilizzo di fibre tessili di origine naturale e di materiali provenienti da processi di riciclo e di scarto di lavorazioni (art. 6).

Le spese ammissibili, indicate all'articolo 7 de decreto, dovranno riguardare:

- l'acquisto e l'installazione di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
- la formazione del personale dedicata all'uso dei nuovi macchinari;

- l'acquisto di brevetti, licenze d'uso, certificazioni di sostenibilità di prodotto o di processo, nuove licenze software per la tracciabilità della filiera;
- attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale.

Invalitalia, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, svolgerà l'istruttoria per l'ammissione alle agevolazioni.

Con successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, gli schemi in base ai quali devono essere presentate e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del soggetto gestore.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto interministeriale 10 dicembre 2024, cliccare QUI.](#)

24. BONUS MAMME LAVORATRICI 2025 - Le novità introdotte dalla L. n. 207/2024 - Arrivate le istruzioni operative da parte dell'INPS

L'INPS, con il **messaggio INPS n. 401 del 31 gennaio 2025**, fornisce chiarimenti in merito all'esonero contributivo per le lavoratrici madri (c.d. "Bonus mamme"), previsto dalla L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) e precisa la portata applicativa sotto il profilo temporale.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della citata L. n. 213/2023, per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invaldità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

L'esonero è concesso fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, entro un limite massimo annuo di 3.000,00 euro, riparametrato su base mensile (250,00 euro mensili).

Il successivo comma 181, della stessa legge ha inoltre esteso, in via sperimentale, il beneficio anche alle lavoratrici madri di due figli per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.

Tale esonero spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, alle stesse condizioni previste per le madri di tre o più figli.

Tale agevolazione, evidenzia l'INPS, ha cessato di avere applicazione con la fine dell'anno 2024, e pertanto, a partire dal 1° gennaio 2025, le lavoratrici madri di due figli non potranno più beneficiarne.

Per quanto riguarda le lavoratrici madri di tre o più figli, il beneficio rimane attivo fino al 31 dicembre 2026, continuando ad applicarsi a tutte coloro che soddisfano i requisiti richiesti.

Inoltre, il diritto all'esonero contributivo sussiste anche nelle ipotesi in cui il terzo figlio (o successivo) nasca, venga adottato o sia in affidamento nel corso del biennio 2025-2026, con decorrenza dell'agevolazione a partire dal mese di realizzazione dell'evento, sempre che la lavoratrice abbia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per tutte le altre disposizioni riguardanti le modalità di fruizione del beneficio, l'INPS rinvia alla [circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024](#) e al [messaggio n. 1702 del 6 maggio 2024](#).

Con l'**articolo 1, commi 219 e 220, della L. n. 207/2024** (Legge di bilancio 2025), viene introdotta una nuova misura di esonero contributivo per le lavoratrici dipendenti e autonome con un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000,00 euro annui.

Tale beneficio si applica, a decorrere dal 2025, alle madri di due o più figli fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, a partire dal 2027, alle madri di tre o più figli spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Come espressamente previsto dalla medesima legge, per gli anni 2025 e 2026, l'esonero non è riconosciuto alle lavoratrici già beneficiarie dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024.

Alle lavoratrici autonome è altresì richiesto di non aver optato per il regime forfettario.

Le modalità attuative di questa nuova misura saranno definite da un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e l'INPS fornirà successivamente le istruzioni operative per la sua applicazione.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 401/2025, cliccare QUI.](#)

25. FILIERA APISTICA 2023 - Pubblicato il decreto che fissa le modalità di accesso agli aiuti - Domande di sostegno prorogate fino al 28 febbraio 2025

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ha pubblicato le **Istruzioni Operative n. 11.2025 del 29 gennaio 2025, Prot. 0006985 - Filiera Apistica 2023**, con le quali, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2024/3118 del 10 dicembre 2024, vengono **differiti i termini di presentazione delle domande di aiuto**, che potranno, pertanto, essere presentate **a partire dal 6 febbraio 2025 e fino al 28 febbraio 2025**.

Nel frattempo, in considerazione della crisi economica avviata con le misure di restrizione per il contenimento del COVID-19 e con i conflitti internazionali dall'anno 2020 e della crisi produttiva subita negli anni 2023 e 2024 dalla filiera apistica, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha emanato il **Decreto ministeriale 2 dicembre 2024 n. 0635221**, recante "*Interventi a sostegno della filiera apistica, a valere sul «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»*", Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 128 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021) Campagna 2023, per attivare una misura di sostegno per la filiera. Tale decreto è stato **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell' 8 febbraio 2025**.

Tale aiuto, volto a sostenerne in particolare le imprese il cui reddito dipende principalmente dall'attività dell'apicoltura, comporta la corresponsione di un aiuto a tantum con uno stanziamento da erogare nel 2025 che ammonta, per la campagna 2023, a 10 milioni di euro.

Possano accedere al contributo:

- le imprese apistiche - in attività - iscritte al Registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole con Fascicolo Aziendale SIAN;
- sono a conduzione zootecnica o orientamento misto, in forma singola o associata;
- sono in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari ed essere registrato in Banca dati apistica (BDN) come apicoltori professionisti e che abbiano una consistenza minima di 105 alveari al 31 dicembre 2023;
- non sono in situazioni di fallimento, liquidazione o concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa o comunque una situazione che denoti stato di insolvenza e altre condizioni simili (art. 3).

La domanda di aiuto poteva essere presentata **a partire dal 28 gennaio 2025 e fino al 18 febbraio 2025**.

Ora, con le Istruzioni operative n. 11.2025 del 27 gennaio 2025, la domanda di aiuto potrà essere presentata **a partire dal 6 febbraio 2025 e fino al 28 febbraio 2025**, sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.

In attuazione del Reg. (UE) n. 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024, (aiuti "de minimis" nel settore agricolo) e del Reg (UE) n. 2023/2831, **l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 50.000,00 euro, nell'arco di tre anni**.

Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto, l'importo non è concesso.

In applicazione dell'articolo 5 del Reg. (UE) n. 2024/3118 e s.m.i. sopra citato, inoltre, l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima prevista dal Regolamento UE vigente anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis».

L'Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti poiché l'aiuto non può essere concesso qualora l'importo dell'aiuto stesso non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 2 dicembre 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo delle Istruzioni operative 6985/2025, cliccare QUI.](#)

26. BONIFICI ISTANTANEI IN EURO - Applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche del regolamento (UE) 2024/886

Il Ministero dell'economia e delle finanze - **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**, con la **circolare n. 2 del 3 febbraio 2025**, fornisce chiarimenti sulle modalità operative per l'applicazione alle amministrazioni pubbliche dei principi recati dal Regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 marzo 2024, relativo ai bonifici istantanei in euro.

Le nuove norme comunitarie, direttamente applicabili ai singoli Stati membri, prevedono che il servizio di bonifico istantaneo che tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) offrono agli Utilizzatori dei Servizi di Pagamento (USP) **sia disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7**, e che il trasferimento di fondi tra pagatore e beneficiario **avvenga entro il termine massimo di 10 secondi**.

Tali obblighi si riferiscono sia ai bonifici istantanei in ingresso, sia ai bonifici istantanei in uscita, per i quali è prevista, tuttavia, una tempistica di implementazione differenziata per i PSP.

Il Regolamento dispone, infatti, che i PSP situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro offrano agli Utilizzatori dei Servizi di Pagamento (USP) il servizio di ricezione di bonifici istantanei in euro entro il 9 gennaio 2025 e il servizio di invio di bonifici istantanei in euro entro il 9 ottobre 2025.

I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro dovranno adeguarsi, rispettivamente, entro il 9 gennaio 2027 ed entro il 9 luglio 2027.

In particolare, la circolare fornisce chiarimenti sulle modalità operative per l'applicazione alle amministrazioni pubbliche dei principi recati dal citato Regolamento (UE) 2024/886.

A tal fine, la presente circolare, indirizzata alle amministrazioni pubbliche che si avvalgono di un servizio di tesoreria o di cassa affidato a una banca o a Poste italiane S.p.A., si pone l'obiettivo di individuare i principi che investono specificamente il mondo dei pagamenti pubblici, tenuto conto delle peculiarità del servizio di tesoreria (o cassa), nonché degli aspetti che possono incidere sul rapporto intercorrente tra l'amministrazione pubblica e il rispettivo tesoriere/cassiere.

I principi e criteri individuati dalla presente circolare sono in linea con quanto già dettato nella precedente [circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2018, n. 22](#), concernente l'applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (c.d. PSD2), recepita con il [decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218](#).

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 2/2025, cliccare QUI.](#)

27. PATENTE A CREDITI - L'INL fornisce chiarimenti sul DURF

Ricordiamo che il DURF è il documento unico di regolarità fiscale, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, che certifica il corretto adempimento degli obblighi fiscali.

E' stato introdotto nel 2019 dal D.L. n. 145/2023 (c.d. "Decreto Fiscale"), convertito dalla L. n. 191/2023, con l'obiettivo di certificare la regolarità in materia di imposte e tributi delle imprese che partecipano alle gare di appalto.

Il DURF è obbligatorio degli appalti e nei subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro.

Pur essendo uno dei requisiti necessari a ottenere la patente a crediti in edilizia, tuttavia **non tutte le imprese sono tenute al possesso del documento che attesta la regolarità fiscale**.
L'obbligo del DURF non riguarda le imprese in attività da meno di 3 anni.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è quindi intervenuto con la nuova FAQ n. 28, pubblicata il 31 gennaio scorso, per spiegare, alle imprese non obbligate al possesso del DURF, come richiedere correttamente la patente a crediti.

Due sono, in sostanza, i chiarimenti forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro:

- a) la corretta procedura da seguire da parte delle imprese non obbligate al possesso del DURF, ad esempio perché attiva da meno di 3 anni;
- b) la corretta indicazione, in fase di richiesta della patente a crediti, della motivazione "non obbligatorio" o "esenzione giustificata".

L'impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di 3 anni, deve indicare l'opzione "*non obbligatorio*".

L'impresa attiva da meno di 3 anni, che ha richiesto la patente a crediti prima del 31 gennaio (data di pubblicazione della FAQ) e ha indicato l'opzione l'opzione "*ESENZIONE GIUSTIFICATA*" (anziché l'opzione "**NON OBBLIGATORIO**"), **non deve chiedere alcuna rettifica dell'istanza**.

In presenza dei requisiti di regolarità fiscale, l'impresa in attesa del DURF, dopo la richiesta all'Agenzia delle Entrate, può dichiararne il possesso.

LINK:

[Per accedere alle FAQ aggiornate al 31 gennaio 2025, cliccare QUI.](#)

28. RPO - REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI - Approvate le tariffe per l'anno 2025 in vigore dal 5 febbraio 2025

In data 4 febbraio 2025, è stato pubblicato, sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, il **Decreto ministeriale 20 dicembre 2024**, recante l'approvazione del piano preventivo dei costi di funzionamento e di manutenzione del registro pubblico delle opposizioni e le tariffe per l'anno 2025 per l'accesso al registro da parte degli operatori.

Le tariffe annuali per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori per il 2025 sono indicate nella Tabella riportata all'articolo 2 del decreto.

La tabella riporta le tipologie di abbonamento annuale in funzione della dimensione massima della lista di numerazioni a disposizione.

Le tariffe riportate nella Tabella hanno validità fino al 31 dicembre 2025.

Al comma 2 dello stesso articolo 2 viene stabilito che le tariffe riportate nella tabella saranno maggiorate del 10% per gli operatori a cui, nei cinque anni precedenti rispetto alla richiesta di acquisto, siano state comminate sanzioni per la violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'[articolo 130, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) e dal relativo regolamento.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 20 dicembre 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulle tariffe di accesso al RPO, cliccare QUI.](#)

29. FONDOPROFESSIONI FINANZIA LA FORMAZIONE - Contributi al via dal 13 febbraio

Il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni nella seduta del 29 gennaio 2025 ha deliberato gli Avvisi 03/25 e 06/25, con una dotazione complessiva di 1,9 milioni di euro.

Attraverso l'**Avviso 03/25** saranno finanziati interventi formativi pluriaziendali, su base settoriale o territoriale, rivolti a più studi/aziende con medesimi fabbisogni formativi.

La dotazione dell'Avviso ammonta a **1,5 milioni di euro**, distribuiti tra le Linee "Attività professionali" e "Altri settori".

Il contributo per ogni singolo piano formativo sarà al massimo di euro 20.000,00.

Ogni singolo progetto prevede una durata da 4 h a 40 h, con almeno 6 e non oltre 20 allievi in formazione.

Invece l'**Avviso 06/25**, con un importo di **400 mila euro**, si rivolge alle imprese che intendono accedere al Fondo Nuove Competenze, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Fondoprofessioni finanzia la formazione del personale, mentre il Fondo Nuove Competenze rimborserà all'impresa il costo del lavoro in base alle ore di frequenza dei percorsi di training.

Il contributo per ogni singolo piano formativo sarà al massimo di euro 30.000,00.

Il costo ora/allievo potrà essere al massimo pari a euro 25,00.

Le domande devono essere presentate dal 13 febbraio 2025.

LINK:

[Per consultare gli avvisi e la manualistica collegata, cliccare QUI.](#)

30. SUPERBONUS - Mancato invio della dichiarazione di variazione catastale

Pronte le comunicazioni per rimediare al mancato invio della dichiarazione catastale da parte dei contribuenti che hanno usufruito del Superbonus.

L'Agenzia delle entrate, con il **provvedimento del 7 febbraio 2025, Prot. n. 38133/2025**, definisce il contenuto e le modalità di invio delle comunicazioni, nei casi in cui l'adempimento non sia stato effettuato.

I contribuenti infatti sono tenuti a **dichiarare la variazione dello stato degli immobili interessati** dagli interventi agevolati con il Superbonus.

Attraverso la comunicazione il contribuente potrà valutare la correttezza dei dati in suo possesso ed eventualmente regolarizzare la propria posizione.

Come indicato dall'articolo 1, commi 86 e 87, Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) l'Agenzia delle entrate è tenuta a controllare, in relazione alle unità immobiliari oggetto di ristrutturazioni agevolate (Superbonus), che sia stata presentata, se prevista, **la dichiarazione di variazione catastale anche ai fini degli effetti sulla rendita dell'immobile.**

Tali verifiche sono eseguite sulla base di liste selettive elaborate grazie a strumenti avanzati di analisi e interoperabilità delle banche dati.

Se dall'attività di controllo emerge che il contribuente non ha presentato la dichiarazione, l'Agenzia può inviare apposita comunicazione (articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014).

Il provvedimento odierno in sintesi precisa che l'Agenzia invia la comunicazione al domicilio digitale del contribuente o con raccomandata a/r.

La stessa comunicazione è disponibile nel cassetto fiscale del contribuente.

I destinatari della comunicazione possono regolarizzare le eventuali omissioni presentando le dichiarazioni mancanti (articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze n. 701/1994), beneficiando così delle sanzioni ridotte.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 38133/2025, cliccare QUI.](#)

31. ARMI DA FUOCO - Imposta di bollo su certificazione di idoneità al maneggio rilasciate dalle Sezioni affiliate di Associazioni sportive dilettantistiche

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta a interpello n. 21 del 7 febbraio 2025](#), ha fornito chiarimenti circa l'applicazione dell'imposta di bollo sulle **certificazioni di idoneità al maneggio delle**

armi da fuoco rilasciate dalle Sezioni affiliate, registrate come associazioni sportive dilettantistiche, di un ente formativo.

L'istante è un ente responsabile della formazione e dell'**emissione di certificazioni relative all'uso delle armi da fuoco**, come previsto dall'articolo 59 del D.P.R. n. 90/2010, che mira a standardizzare la formazione in tutta Italia e promuovere gli sport di tiro.

L'ente evidenzia che le sue Sezioni affiliate, **registrate come associazioni sportive dilettantistiche**, svolgono corsi di formazione per certificare la capacità tecnica degli individui di maneggiare le armi da fuoco, come richiesto dall'articolo 8 della L. n. 110/1975.

Due sono le domande poste dall'istante:

- a) *se le Sezioni affiliate possano essere ricomprese tra i soggetti beneficiari dell'esenzione dell'imposta di bollo di cui all'articolo 27-bis della Tabella Allegato B al D.P.R. n. 642/1972;*
- b) *se la certificazione di idoneità al maneggio delle armi da fuoco, rilasciata a seguito del superamento di un corso, sia o meno soggetta all'imposta di bollo.*

L'istanza fa riferimento alla L. n. 145/2018 (*Legge di bilancio 2019*), all'[articolo 1, comma 646](#), il quale, modificando l'articolo 27-bis della Tabella, Allegato B, al D.P.R. n. 642/1972, esenta alcuni documenti dall'imposta di bollo, in particolare quelli emessi dalle *"federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI"*.

Da tener presente che i soggetti esonerati in origine erano le sole ONLUS; in seguito, con l'articolo 90 della L. n. 289/2002 l'agevolazione è stata estesa alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI; ed ora, con la L. n. 145/2018, viene estesa anche alle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e alle Società sportive dilettantistiche (SSD) riconosciute dal CONI.

Il citato articolo 27-bis della Tabella allegato B, al D.P.R. n. 642/1972, **nella sua redazione attuale**, infatti, **esenta in modo assoluto dall'imposta di bollo** gli *«Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) nonché dalle Federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI»*

Con riferimento al quesito a) e alla natura giuridica dell'interpellante si ritiene che l'istante, federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI, **rientri tra i soggetti elencati nell'articolo 27-bis della Tabella allegata al d.P.R. n. 642/1972** e, pertanto, in linea di principio, **non sia tenuto all'assolvimento dell'imposta di bollo sugli atti richiamati nel citato articolo 27-bis della Tabella**, quando il rilascio dei predetti atti rientri tra le attività di natura sportiva e gli stessi non siano posti in essere dall'istante o dalle Sezioni affiliate delle associazioni sportive affiliate, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nella loro qualità di enti di diritto pubblico.

Con riferimento al quesito b), l'Agenzia osserva che il **certificato di idoneità al maneggio delle armi**, è previsto dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110 recante *«Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»* e, come specificato al comma 6, **viene rilasciato dalla competente Sezione della Federazione del tiro a segno nazionale**, il cui regolamento è contenuto nel dal D.P.R. 12 novembre 2009, n. 209.

La sezione che rilascia il certificato di idoneità al maneggio delle armi, nella qualità di ente pubblico, è quindi obbligata a tenere determinati registri e che, *«sulla base delle risultanze dei medesimi rilascia apposti documenti a richiesta degli interessati»*.

Ora, considerato che il **certificato di idoneità al maneggio delle armi** è rilasciato dalle Sezioni nella loro qualità di enti di diritto pubblico, si ritiene che tale **certificato sia soggetto al pagamento dell'imposta di bollo**, ai sensi del citato articolo 4 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.

LINK:

[Per consultare il testo della risposta a interpello n. 21/2025, cliccare QUI.](#)

32. PSEUDONIMIZZAZIONE - In consultazione le linee guida dei Garanti privacy europei

L'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 531 del 31 gennaio 2025, ha, tra l'altro, reso noto che durante la riunione plenaria del gennaio 2025, il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha **adottato orientamenti sulla pseudonimizzazione**, nonché una **dichiarazione sull'interazione tra il diritto della concorrenza e la protezione dei dati**.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati introduce il termine "**pseudonimizzazione**" e vi fa riferimento come garanzia che può essere adeguata ed efficace per soddisfare gli obblighi in materia di protezione dei dati.

In base alla definizione fornita dal GDPR, la pseudonimizzazione è una misura che permette di non attribuire i dati personali a uno specifico interessato senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure di sicurezza tecniche e organizzative.

L'EDPB chiarisce che **i dati pseudonimizzati sono sempre dati personali**, anche se le informazioni necessarie per identificare una persona sono tenute separate. Infatti, se i dati possono essere ricondotti a persone fisiche dal titolare del trattamento o da altri, rimangono dati personali e sono dunque soggetti agli obblighi dettati dal GDPR.

Le linee guida indicano inoltre **ambito e vantaggi della pseudonimizzazione**: si tratta di una misura di riduzione del rischio e di efficace applicazione dei principi della protezione dei dati secondo il paradigma della privacy by design.

Il documento del Board, inoltre, **esamina le misure tecniche e le salvaguardie**, nell'utilizzo della pseudonimizzazione, per assicurare la confidenzialità delle informazioni ed evitare l'identificazione non autorizzata degli interessati.

Le Linee guida sono ora disponibili in consultazione pubblica fino al 28 febbraio 2025, al termine della quale verranno adottate in versione definitiva.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dell'EDPB e prendere visione del documento in consultazione, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI - Richiesta di contributi 2025 entro il prossimo 28 febbraio

Il Regolamento D.P.R. n. 146/2017 disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse finanziarie del **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** assegnate al Ministero per le Imprese e il Made in Italy per la concessione dei **contributi di sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche locali**.

Con Avviso del 16 gennaio 2024 il Ministero delle imprese e del made in Italy ha reso noto l'**apertura dello sportello per le domande di contributi alle emittenti televisive e radiofoniche locali**.

Dal **1° al 28 febbraio 2025** sarà possibile presentare la domanda per la concessione dei contributi 2025, erogati dal Ministero secondo il D.P.R. n. 146/2017 alle emittenti televisive e radiofoniche locali, attraverso la piattaforma SICEM.

La presentazione delle domande di contributo avviene esclusivamente con procedura telematica, utilizzando la [piattaforma SICEM](#), i cui termini e modalità di presentazione sono stati definiti con [decreto ministeriale del 20 ottobre 2017](#).

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

2) ASSEGNO DI MATERNITA' 2025 - Importo e requisiti ISEE aggiornati

La variazione nella media 2024 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno di maternita'), è **pari allo 0,8 per cento** (comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2025).

Ne consegue **che l'assegno mensile di maternità**, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, ex art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2025, è **pari a euro 407,40**, se spettante nella misura intera.

Relativamente al valore dell'indicatore della situazione economica (ISEE) equivalente la soglia, per il medesimo anno, è **pari a euro 20.382,90**.

Lo ha reso noto il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2025](#).

3) PROSPETTO IMU - Adozione del nuovo prospetto entro il prossimo 28 febbraio

IFEL (Fondazione ANCI) ricorda ai Comuni che, in ottemperanza all'obbligo di **adottare il Prospetto delle aliquote IMU a partire dall'anno d'imposta 2025**, il termine per l'elaborazione e la trasmissione dello stesso, mediante l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione sul [Portale del federalismo fiscale](#) **scade il prossimo 28 febbraio**.

Viene, inoltre, precisato che **l'omessa trasmissione** comporterà l'applicazione delle aliquote di base, secondo quanto previsto dai commi 748 - 755 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019.

Nel [comunicato del Dipartimento delle finanze del 28 novembre 2024](#) viene evidenziato che il Prospetto deve essere:

- **approvato con espressa delibera**, la quale, però, non va trasmessa al Dipartimento delle finanze ma ne devono essere soltanto indicati gli estremi nella successiva fase di trasmissione del Prospetto;
- **trasmesso entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 al Dipartimento delle finanze**, accedendo alla funzionalità «Modifica» del Prospetto in bozza che si intende trasmettere, la quale è disponibile nella "Lista prospetti inseriti".

LINK:

[Per consultare le "Linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell'IMU", cliccare QUI.](#)

[RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE](#) [Repubblica italiana](#) [I provvedimenti scelti per voi](#) (dal 27 Gennaio all' 8 Febbraio 2025)

1) Decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5: Misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico. (Gazzetta Ufficiale n. 24 de 30 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

2) Decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. (Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Decreto 2 dicembre 2024: Interventi a sostegno della filiera apistica, a valere sul «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura». (Gazzetta Ufficiale n. 32 dell' 8 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 30 gennaio 2025:
Proroga del termine di presentazione dei piani annuali di produzione di cui al decreto 9 agosto 2012, concernente le disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 32 dell' 8 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 27 Gennaio all' 8 Febbraio 2025)

1) Decisione (UE) 2025/222 della Banca Centrale Europea del 17 gennaio 2025 sull'accesso da parte dei prestatori di servizi di pagamento non bancari ai sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale dell'Eurosistema e ai conti offerti da una banca centrale dell'Eurosistema (BCE/2025/2). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 6 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione, clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)